




# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Notifica con firma illeggibile: è valida?

Autore: Paolo Remer | 26/11/2020



*L'avviso di ricevimento sottoscritto da chi riceve la raccomandata è valido fino a querela di falso: il postino è considerato pubblico ufficiale.*

Sembra esserti arrivata a casa la notifica di una cartella esattoriale da Agenzia Entrate Riscossione; diciamo “sembra” perché tu sei convinto di non averla affatto ricevuta, ma dall’estratto ruolo ottenuto allo sportello risulta essere stata regolarmente consegnata al destinatario.

Perciò chiedi all'Agente di riscossione di visionare il documento che proverebbe questa circostanza. Ti viene esibito l'avviso di ricevimento di una raccomandata, dove risulta il tuo indirizzo di destinazione, il giorno e l'ora della consegna ma noti subito che la firma di chi ha ricevuto l'atto è illeggibile. Nonostante gli sforzi, continua ad apparire uno scarabocchio e non riesci a capire a chi possa appartenere quella grafia.

La prova dell'avvenuta notifica di una cartella esattoriale o di qualsiasi altro documento avente valore legale, come una raccomandata inviata da un avvocato, è fondamentale: se riesci a dimostrare che l'atto non ti è stato recapitato, esso non potrà produrre i suoi effetti. Nel caso della cartella, non saresti tenuto a pagare l'importo richiesto. Così ti chiedi se la **notifica con firma illeggibile è valida** oppure no e come comportarti di conseguenza per far valere questo vizio, contestando la mancata ricezione.

La risposta a questa importante domanda arriva dalla giurisprudenza, che si è occupata di questi casi in numerose occasioni ed è arrivata ad un orientamento consolidato.

## La relata di notifica

La **relata di notifica** è la relazione dell'ufficiale giudiziario, del messo o del portalettere che attesta le attività compiute per consegnare l'atto. In particolare in essa vanno indicate le modalità attraverso cui è avvenuta (o non avvenuta) la notificazione: il luogo, la data e le qualità della persona che ha ricevuto l'atto, se diversa dal destinatario.

È un documento assistito da fede privilegiata, equiparata a quella di un atto pubblico; perciò, come vedremo, fa piena prova dell'attività svolta e dei fatti attestati dall'incaricato della notifica.

## L'avviso di ricevimento della raccomandata

La lettera raccomandata con **avviso di ricevimento**, detta anche [raccomandata con ricevuta di ritorno](#), o chiamata in breve **raccomandata A.R.**, consente di ottenere non solo la prova dell'invio, ma anche dell'avvenuta ricezione da parte del

destinatario.

Questo risultato si ottiene mediante la compilazione, e la successiva restituzione al mittente, dell'apposita **cartolina** che contiene, al pari della relata di notifica che abbiamo esaminato, le indicazioni riguardanti la consegna.

Tra questi elementi c'è anche la **firma del destinatario** o del consegnatario, se la raccomandata è stata data a una persona diversa, ma comunque collegata al primo da determinati rapporti, come la coabitazione, la parentela, il portierato o un lavoro dipendente che comprende la qualità di incaricato alla ricezione degli atti.

## Raccomandate in emergenza Coronavirus

Durante il periodo di **emergenza Coronavirus** sono state adottate particolari norme per la consegna delle raccomandate: in particolare, il postino, una volta controllata la presenza del destinatario o di altra persona abilitata a ricevere, non effettua la consegna a mano, ma immette il documento nella cassetta della posta, per evitare contatti diretti che potrebbero diffondere il contagio.

In questi casi, le norme eccezionali - valevoli fino al termine dello stato di emergenza Covid - prevedono che il portalettere apponga egli stesso la propria [firma al posto del destinatario](#), indicando nella relata tutti gli altri elementi, cioè la data, l'ora ed il luogo del recapito e la qualità dichiarata dalla persona che riceve, se è diversa dal destinatario. Per approfondire leggi anche [Coronavirus: come ritirare una raccomandata](#).

## Raccomandata non firmata dal destinatario

Se l'ufficiale giudiziario o il postino non trovano il destinatario in casa, è possibile comunque realizzare la **consegna**, affidando la busta o il plico ad una **persona di famiglia** o addetta alla casa (come la moglie, un genitore o un figlio, una badante o una colf) purché sia maggiore di 16 anni e in stato di non evidente incapacità (ad esempio ubriaco), oppure al **portiere** dello stabile (se si tratta di una società anche ad un dipendente **incaricato** della ricezione atti), o, infine, in assenza di tutti i precedenti, a un [vicino di casa](#).

In tutti questi casi il portalettere, al momento della consegna, farà **firmare** (salvo il periodo di emergenza Covid che abbiamo esaminato) **la persona che riceve** nell'apposito spazio della cartolina di avviso di ricevimento, indicando espressamente la qualità che pone questo soggetto in relazione con il destinatario (es. moglie convivente, portiere, addetto alla casa, ecc.) e la notifica si considererà validamente avvenuta.

## Avviso di ricevimento con firma illeggibile

La giurisprudenza ritiene valida la notifica della cartella esattoriale mediante lettera raccomandata anche quando la **firma** sull'**avviso di ricevimento** risulta **illeggibile**. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione **[1]** richiamando i suoi precedenti e sottolineando il fatto che l'accertamento svolto dal postino fa fede fino a querela di falso.

Perciò è sufficiente che la relata di notifica indichi la qualità della persona cui la lettera è stata consegnata e la sua relazione con il destinatario (nel caso esaminato dalla Corte si trattava di un familiare convivente) ed abbia apposto la propria **sottoscrizione** sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente per fornirgli prova della consegna.

Nemmeno l'assenza delle **generalità** della persona che ha ricevuto l'atto, a giudizio del Collegio, è motivo di nullità, perché questo adempimento non è previsto da alcuna norma.

In sintesi, la consegna sarà ritenuta valida a meno che il ricorrente che vuole contestarla non proponga lo speciale giudizio di [querela di falso](#), una "causa nella causa" in cui si cercherà di far cadere le attestazioni dell'ufficiale giudiziario o del postino, con un procedimento di accertamento che va molto oltre il semplice disconoscimento della firma apposta sulla cartolina.

L'orientamento rigido della giurisprudenza sul punto si spiega con il fatto che la legge ha voluto munire di fede privilegiata le circostanze attestate dai **pubblici ufficiali**, tra i quali sono compresi anche i **postini** quando certificano le modalità di consegna di una raccomandata. Ciò anche al fine di evitare fenomeni fraudolenti, come quelli di chi firmasse con una calligrafia diversa dalla propria per poter poi contestare l'avvenuta notifica.

## **Note**

**[1]** Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 19680/20, del 21 settembre 2020.